



federfarma

federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 14 febbraio 2013
Uff.-Prot.n° UL/AC/2551/77/F7/PE
Oggetto: **Medicinali stupefacenti.**

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

Facendo seguito e riferimento alla circolare Federfarma n. 73 del 13 febbraio 2013, si precisa che la tabella allegata riporta tutti i medicinali stupefacenti della Tabella II sezione D in commercio al 31 marzo 2013 e che **i medicinali trasferiti dalla sezione A alla sezione D successivamente al 15 giugno 2009 sono solo quelli evidenziati con “si” nella colonna “ex Tab.IIA”** (v. allegato).

Con l'occasione, si ricorda nuovamente che per i predetti medicinali, se prescritti su ricetta bianca, il farmacista è tenuto ad annotare sulla ricetta nome, cognome e documento dell'acquirente e a conservare la ricetta stessa per due anni (art. 45, comma 6-bis, DPR n. 309/90), mentre l'obbligo di comunicare all'Ordine dei farmacisti i dati delle confezioni dispensate è stato eliminato con DM 16 novembre 2012 a decorrere dal 22/12/2012 (v. circ. Federfarma n. 453 del 14/12/2012).

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, con l'occasione, si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA

Allegato n. 1

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.

Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA

Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail: box@federfarma.it

Cod. Fisc. 01976520583